



Comune di Introbio



*Unione Centro Valsassina e della
Grigna Settentrionale*

Regolamento

DISCIPLINA

del COMMERCIO

su AREE PUBBLICHE

L. n. 15 del 21-3-2000, Regione Lombardia •

*Approvato con deliberazione n.6 del Consiglio comunale
in data 23-02-2006 divenuta esecutiva, ai sensi di legge, il 17-03-2006
Modificato con delibera n. 36 del Consiglio comunale in data 15/11/2007*

S O M M A R I O

Titolo I – NORMATIVA GENERALE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere
- Art. 5 - Commissione Consultiva
- Art. 6 - Compiti della Commissione Consultiva
- Art. 7 - Osservatorio dell'Unione dei Comuni del Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale per il commercio su aree pubbliche
- Art. 8 - Compiti degli uffici comunali
- Art. 9 - Esercizio dell'attività
- Art. 10 - Produttori agricoli - Autorizzazione d'esercizio
- Art. 11 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 12 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione
- Art. 13 - Pubblicizzazione dei posteggi liberi
- Art. 14 - Posteggi fuori mercato – Criteri di assegnazione
- Art. 15 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 16 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Art. 17 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
- Art. 18 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 19 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 20 - Indirizzi generali in materia di orari
- Art. 21 - Festività
- Art. 22 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 23 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria. Rinvio
- Art. 24 - Sanzioni
- Art. 25 - Validità delle presenze
- Art. 26 - Delega
- Art. 27 - Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati
- Art. 28 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere
- Art. 29 - Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

Titolo II – DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

- Art. 30 - Definizione – Rinvio
- Art. 31 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo
- Art. 32 - Planimetria dei mercati
- Art. 33 - Utilizzo del posteggio
- Art. 34 - Dimensioni dei posteggi
- Art. 35 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato
- Art. 36 - Scambio reciproco di posteggio

- Art. 37 - Attività con il sistema del “battitore”
Art. 38 - Messa a disposizione di aree private
Art. 39 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
Art. 40 - Decadenza dalla concessione del posteggio
Art. 41 - Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio – Debbonza del canone concessorio
Art. 42 - Revoca della concessione del posteggio
Art. 43 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria
Art. 44 - Effettuazione di mercati straordinari
Art. 45 - Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari. Scheda

Titolo III – COMMERCIO ITINERANTE

- Art. 46 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
Art. 47 - Divieti
Art. 48 - Determinazione degli orari
Art. 49 - Rappresentazione cartografica
Art. 50 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo - Modalità. Orari. Divieti

Titolo IV – FIERE

- Art. 51 - Tipologia ed aree destinate a fiere
Art. 52 - Autorizzazione per operare nelle fiere
Art. 53 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria
Art. 54 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati
Art. 55 - Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari. Scheda

Titolo V – POSTEGGI FUORI MERCATO

- Art. 56 - Assegnazione, revoca, decadenza. Rinvio
Art. 57 - Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato

Titolo VI – NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

- Art. 58 - Normativa igienico-sanitaria

Titolo VII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 59 - Disposizioni transitorie e finali

ALLEGATI

- A) Planimetria, relativa al mercato
B) Planimetria, relativa alle fiere
C) Bando per l’assegnazione in concessione di aree nel mercato
D) Bando per l’assegnazione di aree nelle fiere
E) Domanda per ottenere l’autorizzazione per l’esercizio del commercio in forma itinerante

TITOLO I
NORMATIVA GENERALE

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal paragrafo VI, dell'allegato "A", della legge regionale n. 15 del 21 marzo 2000 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, in attuazione del D.lgs. n. 114/98 e primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche).

2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 2
Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;

c) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

d) per mercato specializzato od esclusivo: un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;

e) per mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;

f) per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;

g) per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;

h) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

i) per fiera specializzata: la manifestazione nella quale, almeno il novanta per cento dei posteggi, è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;

j) per fiera locale: la manifestazione che ha carattere esclusivamente locale, con vocazione commerciale limitata all'area comunale, che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, strade e quartieri;

k) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera;

l) per presenze in una fiera: il numero delle volte nelle quali un operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

m) per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;

n) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

o) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale;

- p) per “decreto legislativo”: il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;
- q) per “legge regionale”: la legge della Regione Lombardia, n. 15 del 21 marzo 2000;
- r) per registro imprese: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- s) per *Bollettino Ufficiale* della Regione: il *Bollettino Ufficiale* della Regione Lombardia;
- t) per mercato straordinario: l’effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l’edizione aggiuntiva o straordinaria;
- uv) per miglioria: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- v) per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- w) per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- x) per settore merceologico: quanto previsto dall’articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare l’attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
- y) per spunta o sorteggio: operazione con la quale, all’inizio dell’orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- aa) per “spuntista”: l’operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall’operatore in concessione o non ancora assegnato;
- ab) per produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;
- ac) per ordinanza del Ministro della Sanità: l’ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002;

Art. 3

Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un’adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) rendere compatibile l’impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l’inquinamento;
- d) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri più degradati, non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
- e) salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
- f) favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all’andamento del turismo stagionale;
- g) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
- h) favorire l’individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L’individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all’incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;
- i) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - il minimo disagio alla popolazione;
 - la salvaguardia dell’attività commerciale in atto ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
 - un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;
- l) promuovere l’aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

Art. 4

Criteri da seguire per l’individuazione delle aree mercatali e per le fiere

1. Nell’individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune deve rispettare:

- a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
- d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;

- e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
- f) la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art. 5 **Commissione Consultiva**

1. Per lo svolgimento dei compiti e funzioni indicati all'art. 6 del presente regolamento, è istituita una Commissione Consultiva così composta:
 - Presidente è il Presidente dell'Unione dei Comuni o suo delegato
 - Componenti:
 - due Sindaci o loro delegati appartenenti all'Unione dei Comuni,
 - due rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della L. n. 281/1998, maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - due rappresentanti delle organizzazioni degli operatori al dettaglio su area pubblica, maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - Segretario senza diritto di voto: Responsabile del Servizio dello Sportello Unico per le Attività produttive o suo designato.
2. La maggiore rappresentatività è comprovata dal maggior numero degli iscritti, su scala provinciale.
3. Con la stessa procedura prevista per gli effettivi, possono essere nominati anche membri supplenti. I membri effettivi e supplenti possono essere nominati soltanto per due volte.
4. La Commissione è nominata dal Presidente dell'Unione dei Comuni sentito il Consiglio Direttivo.
Dura in carica tre anni. La procedura di rinnovo deve essere iniziata almeno tre mesi prima della data di scadenza.
5. La Commissione si riunisce di norma ogni sei mesi o qualvolta venga ritenuto necessario dal Presidente o da almeno due componenti. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti e votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
6. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tutte le riunioni della Commissione che si svolgono nel corso di un anno solare, viene considerato decaduto e sostituito nell'incarico. La decadenza viene comunicata all'interessato dal Responsabile del SUAP dell'Unione dei Comuni a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni da quando si è verificata.
7. Le sedute della Commissione sono pubbliche.
8. L'ordine del giorno deve essere inviato dal Segretario ad ogni componente della Commissione almeno cinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle riunioni e deve contenere l'indicazione della data e dell'ora di svolgimento della seduta, nonché un elenco analitico degli argomenti in discussione. Ogni commissario ha diritto di prendere visione delle pratiche presso la Segreteria della Commissione, che ha sede presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale.

Art. 6 **Compiti della Commissione Consultiva**

1. I compiti della Commissione Consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono quelli di esprimere parere, non vincolante, sulle seguenti materie:
 - a) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - b) determinazione o variazione del numero, caratteristiche e tipologie dei posteggi;
 - c) istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione dei mercati e fiere;
 - d) criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati e fiere;
 - e) canoni e tariffe per l'occupazione di suolo pubblico nei mercati e fiere;
 - f) regolamento avente ad oggetto il commercio su aree pubbliche;
 - g) orari di svolgimento di mercati e fiere e per il commercio in forma itinerante e relative variazioni;
 - h) spostamento delle date di effettuazione di mercati e fiere;
 - i) variazione nel numero di posteggi di mercati e fiere, compreso il loro ridimensionamento;
2. La richiesta di parere essere formulata per scritto, ed inviata ad ogni componente la Commissione insieme all'ordine del giorno della seduta.
3. La Commissione deve fornire il parere richiesto, debitamente motivato, entro e non oltre venti giorni dalla richiesta.

Art. 7 **Osservatorio dell'Unione dei Comuni per il commercio su aree pubbliche**

1. L'Unione dei Comuni del Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale si riserva di istituire, con delibera del Consiglio Direttivo un Osservatorio per il commercio su aree pubbliche al fine di:
 - a) avere un quadro aggiornato della situazione esistente ed evolutiva, delle caratteristiche e dell'efficienza della rete distributiva su aree pubbliche;

b) dare un'adeguata informazione ai soggetti economici ed alle forze sociali interessate, in merito alle problematiche relative al commercio su aree pubbliche;

c) definire obiettivi di ammodernamento e riqualificazione del commercio su aree pubbliche, ai fini del rispetto del principio della libera concorrenza;

d) fornire all'Osservatorio regionale dati e notizie relativi al commercio su aree pubbliche.

2. Dell'Osservatorio fanno parte le rappresentanze delle Associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche; delle Organizzazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della L. n. 281/1998 e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, maggiormente rappresentative a livello provinciale. Vi fanno altresì parte, quali membri di diritto, l'Assessore delegato alle Attività Produttive ed il Responsabile del Servizio - Settore Polizia Locale.

Segretario: un dipendente del Settore Polizia Locale, nominato dal Responsabile del Settore stesso.

3. Le informazioni necessarie all'Osservatorio saranno acquisite attraverso rapporti con gli altri enti e soggetti detentori di dati inerenti le attività commerciali e paracommerciali su area pubblica. Annualmente, l'Osservatorio potrà organizzare una conferenza per diffondere, analizzare e discutere i dati e le informazioni raccolte e fornire indicazioni sull'evoluzione della domanda e dell'offerta relativa al commercio su area pubblica.

4. Per il coordinamento delle diverse attività di vendita su area pubblica e per una costante valutazione delle esigenze, sia degli operatori che degli utenti, l'Osservatorio potrà tenere anche Conferenze di Servizio congiuntamente alla Commissione Consultiva di cui all'art. 5 del presente regolamento.

5. La durata in carica dell'Osservatorio è uguale a quella dell'organo che lo nomina.

Art. 8

Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione, la direzione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Unione dei Comuni che le esercita attraverso il Servizio dello Sportello Unico delle Attività Produttive, nonché attraverso il Servizio di Polizia Locale assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. Il Responsabile del S.U.AP. si avvale, per l'attività gestionale, di controllo e di polizia amministrativa, del personale previsto dalla vigente pianta organica.

Art. 9

Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.

2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. Non può essere svolto nei giorni in cui il titolare dell'autorizzazione esercita l'attività su area pubblica in un posteggio a posto fisso, fruito in concessione.

3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

4. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

5. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

6. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

7. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo.

Art. 10

Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio

1. Per i produttori agricoli di cui al D.lgs 228/2001 e ss. Mod. di cui al D.lgs 99/2004 e della L. 315/2004, l'autorizzazione d'esercizio alla vendita è regolata nelle forme dell'articolo 4 del D.lgs 228/2001.

2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempreché si tratti di denuncia regolare e completa.

Art. 11

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. La qualità di agricoltore, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

2. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può essere fatta per un decennio e riguardare l'intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno.

Art. 12

Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile del S.U.A.P. , contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali al dettaglio che si svolgono su area pubblica.

2. La graduatoria è approvata dal Responsabile dello SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI.

3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Presidente dell'Unione del Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale , secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento.

Nella domanda devono essere dichiarati:

a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;

d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato, nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d'area pubblica;

e) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;

f) il settore od i settori merceologici.

4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;

b) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;

c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;

d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune o dello Sportello Unico della Attività Produttive;

5. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale di Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento , oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale di INTROBIO o presso gli uffici protocollo di uno dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni che li trasmetterà al SUAP. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

6. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il responsabile del S.U.A.P. pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Presidente dell'Unione del Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale inderogabilmente entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Presidente dell'Unione dei Comuni è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio della sede dell'Unione dei Comuni del Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale.

7. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

Art. 13

Pubblicizzazione dei posteggi liberi

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, il responsabile del S.U.A.P. deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*, tutti i dati e notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.

2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

3. La domanda deve contenere le indicazioni precisate all'art. 12 del presente regolamento.

Art. 14

Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione

1. I posteggi posti fuori mercato sono assegnati dal Comune sulla base di apposita graduatoria approvata dal Responsabile del S.U.AP. e pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni interi e consecutivi.

2. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, l'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico, al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo.

3. Il termine di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

4. Nella domanda di partecipazione, ogni interessato deve dichiarare:

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.

Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società.

b) codice fiscale/partita Iva;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;

d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi in un'area pubblica comunale;

g) la denominazione e le caratteristiche, dimensionali e strutturali, (superficie di vendita, servizi, spazi annessi) del posteggio chiesto in concessione;

h) il settore od i settori merceologici.

5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) maggiore numero di presenze maturate nei mercati ubicati nel Comune dov'è localizzato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;

b) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;

c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;

d) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, la data di arrivo apposta dall'Ufficio protocollo del Comune.

6. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale di Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

7. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Settore Polizia Locale pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione, da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.

8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 7, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Comune.

Art. 15

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, è rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive dell'UNIONE dei Comuni del Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale.

2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l'autorizzazione; se società di persone, deve avervi la sede legale.

3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:

a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;

d) il settore od i settori merceologici richiesti;

e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

4. La domanda può essere inviata a mezzo del servizio postale di Stato, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può essere presentata direttamente al Comune o all'Unione dei Comuni. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione della domanda. Qualora l'inoltro dell'istanza avvenga a mezzo del servizio postale, la data di presentazione è provata dall'avviso di ricevimento, debitamente firmato dal Comune. In caso di consegna diretta, a

mano, al Comune o all'Unione dei Comuni, la data di presentazione è attestata dagli estremi di registrazione dell'istanza all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

5. La domanda viene assegnata in istruttoria al

6. Qualora la domanda non sia regolare o incompleta il Responsabile S.U.A.P. ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

7. Nel caso in cui il Responsabile S.U.A.P. non provveda alla comunicazione di cui al comma 6, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

8. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile del S.U.A.P. deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 16

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.

4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda che sarà assegnata, in istruttoria, allo Sportello Unico.

5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

6. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni, l'avvenuto subingresso.

7. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo e non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

9. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia b) di cui alla abrogata legge 112/1991, riferite a più posteggi, convertite nelle autorizzazioni di cui al decreto legislativo, con le modalità indicate nella legge regionale, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originario devono considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. In caso di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà a terzi, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intende eventualmente trasferire al subentrante.

Art. 17

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti

soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

Art. 18

Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile del Servizio - Settore .Polizia Locale può proporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni. Il Responsabile del S.U.A.P. entro 7 giorni determinerà sulla proposta di sospensione.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento ,anche per fuoriuscita di idrocarburi dagli automezzi,della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nei due anni solari, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

4. Per le violazioni, di cui al punto precedente, si applicano le sanzioni previste nell'art. 24 del presente regolamento.

Art. 19

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia o gravidanza;
- c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
- d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo;
- e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.

2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è proposto dal Responsabile del Servizio - Settore .Polizia Locale dell'Unione dei Comuni e adottato dal responsabile del S.U.A.P. , che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 20

Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 9 della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

- a) l'attività può essere esercitata in fasce orarie diverse rispetto a quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa;
- b) la fascia oraria massima di orario è compresa tra le ore 5,00 e le ore 24,00;
- c) è vietata l'istituzione di nuovi mercati in giornate domenicali o festive;salvo deroghe accolte dal Consiglio direttivo dell'Unione e dal sindaco del Comune in cui avverrà il mercato o fiera;
- d) Limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario od altri di pubblico interesse.

2. Il Presidente dell'Unione provvede, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 5 del presente regolamento, a fissare le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, che, in ogni caso, non devono essere inferiori a 60 minuti prima dell'inizio e dopo la fine delle vendite.

3. L'orario dei singoli mercati e fiere, in atto alla data di approvazione del presente regolamento, è indicato nelle schede relative ad ogni mercato e fiera.

Art. 21

Festività

1. Qualora il mercato ricada in giorno festivo, non sarà effettuato. In tal caso il Comune dove deve avvenire il mercato può, a richiesta dei soggetti indicati all'art. 46, comma 3, avvisato lo Sportello Unico dell'Unione e il Corpo di Polizia Locale, autorizzare lo svolgimento del mercato stesso in un'altro giorno, ove le condizioni della circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano.

Art. 22

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta, con ordinanza del responsabile della Polizia Locale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

2. L'ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio dell'Unione dei Comuni del Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale e presso l'albo pretorio del Comune interessato per quindici giorni interi e consecutivi ed esposta nel luogo dove deve avvenire il mercato o la fiera almeno 48 ore prima del suo inizio.

Art. 23

Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria. Rinvio

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate ed esatte tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 24

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dal D.lgs. 114/1998, le violazioni di cui all'art 19 comma 2 sono sanzionate con la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 516 ad un massimo di Euro 3.098; l'inosservanza alle altre disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 50 a un massimo di Euro 300, con la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche, nonché ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs 267/2000.

2. Chiunque danneggia la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, di cui ai punti precedenti, è tenuto al ripristino; in caso di inottemperanza provvede l'Amministrazione Comunale con addebito delle spese all'autore dei danneggiamenti.

Art. 25

Validità delle presenze

1. Ai fini della validità della partecipazione al sorteggio per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione.

2. Chi partecipa al sorteggio deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica o di copia autenticata ai sensi di legge.

Art. 26

Delega

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/1998, su delega scritta del titolare, da comunicare allo Sportello Unico dell'Unione dei Comuni.

2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, senza nomina del delegato.

Art. 27

Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto.

2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, all'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.

3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o delle fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Servizio di Polizia Locale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione dei Comuni, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 28

Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere

1. La soppressione di mercati o fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono deliberati dal Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni, sentito il Comune dove doveva avvenire il mercato o fiera e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

2. L'Unione dei Comuni, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.

3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.

4. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato;
- b) anzianità di presenza effettiva nel mercato;
- c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.

5. Quando le date di effettuazione di mercati e fiere coincidono, e non sono disponibili altre aree pubbliche che ne consentano lo svolgimento simultaneo, deve essere consentita l'effettuazione del mercato in altra data, da stabilire sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 29

Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, revoca o modifica dell'autorizzazione d'esercizio deve essere comunicato dal S.U.A.P. alla Camera di Commercio, entro dieci giorni dalla adozione.

2. Entro lo stesso termine, devono essere inviate alla Camera di Commercio tutte le variazioni relative a subentri, cessazioni, decadenze, .

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere inviata alla Camera di Commercio la situazione relativa ai mercati e fiere che si svolgono nel territorio comunale, con l'indicazione della relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero dei posteggi, durata, orari e assegnatari dei posteggi.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 30

Definizione – Rinvio

1. I mercati, compresi quelli specializzati, stagionali, e straordinari, sono definiti all'art. 1 del presente regolamento.

2. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dall'Unione dei Comuni nel rispetto degli indirizzi di cui al II.1 dell'allegato A, della legge regionale.

3. L'istituzione di nuovi mercati oppure l'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi in numero superiore ai parametri previsti dalla normativa regionale, sono soggetti al preventivo nulla osta della giunta regionale.

4. Le aree da destinare a sede di mercato sono stabilite dall'Assemblea generale dell'Unione dei Comuni che, nell'individuare, determina:

- a) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
- b) il periodo di svolgimento dei mercati, e relativi orari;
- c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;
- d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;
- e) le tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.

5. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:

- a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
- b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
- c) alla diversa superficie dei posteggi.

Art. 31

Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. La concessione dei posteggi, sia nei mercati che fuori, ha la durata di dieci anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo per un uguale periodo, autocertificando il permanere dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.

2. Qualora venga deciso di non procedere, alla scadenze, al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

3. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.

Art. 32

Planimetria dei mercati

1. Presso lo Sportello Unico dell'Unione dei Comuni del Centro Valsassina e della Grigna Settenrionale. è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici, una planimetria dei mercati e fiere, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la suddivisione in settori del mercato, i servizi e parcheggi.

Art. 33

Utilizzo del posteggio

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, e del presente regolamento.

2. Il titolare del proprio posteggio è responsabile dell'area assegnata, lo stesso qualora noti dei danneggiamenti della sede stradale (presenza di macchie d'olio o unto, porfido divelto ecc) ove è ubicato il proprio posteggio, agli elementi di arredo urbano ed al patrimonio arboreo limitrofo è tenuto a segnalarlo immediatamente al personale della Polizia Locale in servizio.

Art. 34

Dimensioni dei posteggi

1. I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

Art. 35

Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

1. Prima che l'Unione dei Comuni abbia provveduto a trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*, i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.

2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Responsabile del S.U.A.P. previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.

3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita dello stesso settore merceologico;

b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita dello stesso settore merceologico;

c) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;

d) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;

e) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;

f) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.

4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del S.U.A.P. e pubblicata all'albo pretorio, per trenta giorni interi e consecutivi.

Art. 36

Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto da parte dell'Unione dei Comuni sentito il Comune interessato.

2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune interessato o al SUAP dell'Unione dei Comuni, specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.

3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.

4. Il provvedimento con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Responsabile del S.U.A.P.. La durata delle concessioni rimane invariata.

5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.

Art. 37

Attività con il sistema del "battitore"

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, L'Unione dei comuni non può individuare nuove aree mercatali da utilizzare per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con il sistema del "battitore".

Art. 38

Messa a disposizione di aree private

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione di uno dei Comuni dell'Unione, un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni del Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale, che si esprime successivamente all'espressione della Giunta Comunale del Comune interessato, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi.

Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato agli articoli 13 e 15 del presente regolamento.

2. Qualora le aree messe a disposizione dal Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello regionale.

La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

Art. 39

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli può essere riservata, al massimo, la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti, nel mercato, per il settore alimentare.

2. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate agli articoli 12 e 14 del presente regolamento.

3. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, in sostituzione della dichiarazione di cui all'art. 12 comma 3, lettera c) del presente regolamento, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.

4. Il criterio di priorità di cui all'art. 3, comma 4, lettera a) del presente regolamento, è riferito all'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti agricoli, da parte dell'agricoltore produttore diretto.

5. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti alimentari in forma itinerante, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato.

6. La vendita deve riguardare, comunque, la stessa tipologia di prodotti venduti dal concessionario del posteggio, e deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.

Art. 40

Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.

3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Responsabile S.U.A.P., a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 41

Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio – Debbenza del canone concessorio

1. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40 del presente regolamento, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 4, lettera *b*) del decreto legislativo.

2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, oggetto di revoca, non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

3. Il canone di concessione del suolo pubblico sul quale è ubicato il posteggio deve essere corrisposto al Comune con le modalità e nei tempi indicati nella concessione.

4. La tassa per la occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 42

Revoca della concessione del posteggio

1. Il Responsabile del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni, su indicazione del Comune interessato, può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico dell'Unione dei Comuni del Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale e/o del Comune stesso.

2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile del S.U.A.P. che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 43

Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria

1 – I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantano il più alto numero di presenze nel mercato **dell'anno precedente** sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare. A parità di presente si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro imprese.

2 – L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, da personale incaricato dalla Direzione del Settore Polizia Locale, all'inizio dell'orario stabilito per le vendite, sulla base di criteri di cui al comma 1. E' possibile l'apertura dei banchi anche prima dell'orario di vendita unicamente senza che ciò comporti intralcio all'ingresso degli altri veicoli per il posizionamento del mezzo e della merce.

..... omissis.....

Art. 44

Effettuazione di mercati straordinari

1. Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti, collegate ad eventi particolari.

Il periodo natalizio va dal 01 dicembre. al 06 Gennaio dell'anno successivo; quello pasquale , la settimana antecedente la Pasqua; quello estivo dal 20 giugno al 10 settembre di ogni anno.

2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di venticinque.

3. La proposta può essere presentata, per scritto, al Presidente dell'Unione dei Comuni del Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale.

a) da almeno cinque operatori su area pubblica;

b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;

c) dalle Associazioni dei consumatori di cui all'art. 5 della L. 281/1998

4. La proposta deve pervenire al Presidente dell'Unione dei Comuni del Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato. Sulla proposta viene raccolto il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento e, successivamente, a cura del S.U.AP. , viene sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni, per la decisione.

5. Il Consiglio Direttivo dell'Unione deve decidere entro venti giorni dalla presentazione della proposta. In caso di mancata comunicazione di diniego entro quaranta giorni dalla presentazione, la proposta si intende accolta.

6. La comunicazione della effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere inviata agli interessati, almeno quindici giorni prima della data prevista, a cura del S.U.AP.

7. Entro il mese di settembre di ogni anno, i soggetti indicati al comma 3 possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo. Sulla proposta, il Direttivo, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento, decide entro sessanta giorni dalla presentazione. La decisione è comunicata agli interessati, a cura del S.U.AP., entro i trenta giorni successivi alla data di relativa adozione.

Art. 45

Mercato: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

1. L'ubicazione del mercato comunale attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, la dimensione, totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nella SCHEDA seguente:

SCHEDA COMUNALE

a) denominazione del mercato: mercato settimanale del lunedì

b) ubicazione: **PIAZZA CARROBIO**

c) orario 08.00 – 13.00 nei mesi di luglio e agosto

08,30 – 13,00 nei restanti mesi dell'anno.

d) area totale mq 1480

e) superficie complessiva dei posteggi: mq 448

f) totale posteggi: n. 14 di cui :

n. 2 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare

n. 12. utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare

n. 1 riservato ai produttori agricoli

g) dislocazione dei posteggi: su area scoperta

h) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato A), nella quale sono indicati:

– l'ubicazione del mercato e la delimitazione dell'area di pertinenza;

– il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai "battitori"

– la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

~~L'accesso all'area mercatale è consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;~~

~~Entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita, l'area dovrà essere lasciata libera e pulita.~~

~~situazione finale, ovvero come stabilito nella delibera di approvazione del presente regolamento~~

TITOLO III

COMMERCIO ITINERANTE

Art. 46

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

4. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri .500 misurato dal centro del mercato o fiera.

5. Nelle aree urbane è consentito all'operatore in forma itinerante di sostare per il tempo massimo di 30 minuti per l'esercizio dell'attività. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto.

Art. 47

Divieti

L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle seguenti strade come dalla seguente scheda

COMUNE DI INTROBIO

1. *Via ROMA*
2. *Piazza CAVOUR*
6. *all'interno dell'area pedonale dei centri storici*

Art. 48

Determinazione degli orari

1. L'orario per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito da apposita Ordinanza sindacale da parte di ogni Comune, tenendo conto degli indirizzi Regionali in materia.

Art. 49

Rappresentazione cartografica

1. Presso lo Sportello unico dell'Unione dei Comuni del Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale con sede a Introbio ,nonchè in ogni Comune dell'Unione,è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Art. 50

Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo. Modalità. Orari. Divieti

1. Le disposizioni di cui agli articoli 48, 49 e 50 del presente regolamento si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni,nonché quanto previsto dal D.lgs 228/2001.

TITOLO IV

FIERE

Art. 51

Tipologia ed aree destinate a fiere

1. Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le presenze operative nelle stesse si rimanda all'articolo 1 del presente regolamento.
2. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.

Art. 52

Autorizzazione per operare nelle fiere

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio del Comune appartenete all'UNIONE dei Comuni del Cenro Valsassina e della Grigna Settentrionale deve inviare istanza in bollo al Comune o dell'Unione dove avviene la fiera, indirizzata al Sindaco, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, o al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni precisando:

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.

Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;

- d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
- e) presenze effettive e virtuali nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
- f) data di iscrizione al registro imprese.

2. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure essere consegnate direttamente al Comune o presso la sede del S.U. A.P. di Introbio. Non sono ammessi altri mezzi o modi di invio. Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, per la data di invio fa fede quella appostata, all'atto della spedizione, dall'Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente a mano, il timbro a data appostata dall'Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

3. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse.

4. Le domande sono assegnate al S.U.A.P. per l'istruttoria.

Per quelle giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo al protocollo. Se non regolarizzate entro il termine indicato, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile del Servizio dello Sportello unico dell'Unione dei Comuni del Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale con sede a Introbio, sarà affissa all'albo pretorio dell'Unione dei Comuni e nel Comune interessato almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine, a cura del S.U.A.P., il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera, e quant'altro previsto da leggi e regolamenti comunali.

Art. 53

Criteri di priorità ai fini della graduatoria

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- b) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;
- c) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune o dell'Unione

2. Non sono ammessi criteri di priorità che tengano conto della cittadinanza, residenza o sede legale dell'operatore, oppure del Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

3. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.

4. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.

5. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera.

Art. 54

Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature, vengono assegnati, sul posto, da personale incaricato dal Settore Polizia Locale, ai soggetti legittimati al commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze sulla fiera di cui trattasi, quale che sia la sua residenza, sede o nazionalità.

Art. 55

Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari

1. L'ubicazione delle fiere che attualmente si svolgono nel territorio comunale, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici e gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nelle SCHEDE seguenti, distinte per singola fiera:

COMUNE DI INTROBIO

SCHEDA N. 1

- 1. Fiera: denominazione **San Tomaso**
- 2. Ubicazione Via V. Emanuele. Via Roma, Piazza Cavour, Piazza Carrobio
- 3. Caratteristiche strutturali:
 - a) superficie complessiva dei posteggi: mq. 2896.;
 - b) numero totale posteggi 88 di cui

n. 85 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche

n. 3 riservati ai produttori agricoli da ubicarsi in P.zza Carrobbio

la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi - allegato B

Il giorno di svolgimento è la **terza domenica di maggio**

L'orario di vendita è stabilito dalle ore 08.00 alle ore 18.00

Tipo di fiera: locale.

L'accesso all'area della fiera è consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

SCHEDA N. 2

1. Fiera: denominazione **San Michele**

2. Ubicazione Via V. Emanuele. Via Roma, Piazza Cavour, Piazza Carrobbio

3. Caratteristiche strutturali:

a) superficie complessiva dei posteggi: mq. 2896.;

b) numero totale posteggi 88 di cui

n. 85 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche

n. 3 riservati ai produttori agricoli da ubicarsi in P.zza Carrobbio

la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi - allegato B

Il giorno di svolgimento è l'**ultimo lunedì di settembre**

L'orario di vendita è stabilito dalle ore 08.00 alle ore 18.00

Tipo di fiera: locale.

L'accesso all'area della fiera è consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

Ogni Amministrazione Comunale può altresì autorizzare attività di vendita su aree pubbliche in occasione di sagre o altre riunioni straordinarie di persone, previa segnalazione al S.U.A.P. e al Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni e Per l'assegnazione dei relativi posteggi valgono i criteri utilizzati per le fiere.

TITOLO VI NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art. 56 Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.

2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.

3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungono la qualifica di mercato.

4. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendere le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

6. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;

b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1.00 metro;

c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

7. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

8. Salvo quanto previsto dal comma 9, i banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca.

9. Per la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi nei banchi temporanei devono essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 6, lettere c) e d), dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

10. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, lettere a), b), c), d) e), dell'ordinanza del Ministro della Sanità, che riguardano:

a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;

b) prodotti di gastronomia cotti;

c) prodotti della pesca;

d) molluschi bivalvi vivi;

e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi;

11. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante.

12. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.

13. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

14. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo deve essere effettuata, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

15. Qualora l'attività di somministrazione non possa disporre di locali dotati di apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni, di attrezzature per la loro conservazione e per le relative operazioni di approntamento, sono richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 della ordinanza del Ministro della Sanità e può essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di sole bevande in confezioni originali chiuse e sigillate, di alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati. I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili mediante l'impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono essere utilizzate posate e stoviglie a perdere. Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costruiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, ed al riparo da contaminazioni esterne.

16. Nel caso di strutture adibite alla preparazione di alimenti composti, che comportano una elevata manipolazione, quali tramezzini, tartine, panini farciti, frittate, farciture di pizze precotte, oltre ai requisiti di cui al comma 18, devono essere previsti appositi settori o spazi opportunamente attrezzati.

17. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono richiesti appositi settori o spazi strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.

18. La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti composti pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni similari, vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

19. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione all'attività esercitata. Tale provvedimento deve espressamente indicare la specializzazione merceologica dell'attività medesima.

20. Per i negozi mobili, l'autorizzazione sanitaria deve contenere:

a) indirizzo del luogo di ricovero del mezzo;

b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta, durante i periodi di non attività commerciale.

Detti locali devono essere adeguati dal punto di vista igienico, a contenere derrate alimentari, e garantire idonee modalità di conservazione e condizionamento termico per gli alimenti deperibili.

21. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:

- a)* allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- b)* scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- c)* allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.

Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.

22. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980, articoli 37 e 42.

23. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'“industria alimentare”, come definita dall'articolo 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57

Disposizioni transitorie e finali

1. Sono fatti salvi i mercati e le fiere istituiti precedentemente al 24 aprile 1998, che si svolgono nelle giornate domenicali e festive, compresi Natale, Capodanno e Pasqua.

2. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data dell'8 aprile 2000.

3. I criteri di assegnazione dei posteggi previsti nel presente regolamento non si applicano agli operatori che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 della legge regionale, abbiano chiesto, con domanda regolare e completa, la riassegnazione dello stesso posteggio già avuto in concessione o di altro, che siano risultati liberi e disponibili al momento della richiesta.

4. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 14 della legge regionale, il Settore Polizia Locale, dovrà procedere, sentiti gli operatori interessati, al frazionamento delle autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)* della legge 112/1991, relativamente ai posteggi di propria competenza. Le autorizzazioni rilasciate in base alla previgente normativa sono convertite nei corrispondenti “tipi” di autorizzazione previsti dal decreto legislativo, mediante “presa d'atto” operata dal Comune di residenza dell'interessato o dal Comune sede di posteggio.

5. Le concessioni di posteggi nei mercati, in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, rilasciate per un periodo inferiore a dieci anni sono estese d'ufficio, a cura dello Sportello Unico dell'Unione a detto periodo temporale di validità.

6. I mercati quotidiani, costruiti dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2003, nei quali si effettui il commercio di prodotti alimentari, devono essere realizzati rispettando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza stessa. I mercati quotidiani di strada, già esistenti alla data del 17 maggio 2002, nei quali si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono conformarsi alle caratteristiche di cui all'ordinanza del Ministro della Sanità, entro il 30 giugno 2003: in particolare, per quelli nei centri storici o in zone urbane, dove non sia possibile l'adeguamento integrale, sono comunque vincolanti le prescrizioni di cui all'articolo 6 dell'ordinanza predetta.

Entro il 30 giugno 2003 devono essere adeguate a tali caratteristiche le aree dei mercati quotidiani in sede propria, nei quali si svolge il commercio di prodotti alimentari.

Le costruzioni stabili, i negozi mobili ed i banchi temporanei di cui agli articoli 3, 4 e 5 dell'ordinanza del Ministro della Sanità e di cui all'articolo 61, commi 4, 5 e 6, del presente regolamento, devono essere resi conformi ai requisiti prescritti dall'ordinanza del Ministero della Sanità entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

A L L E G A T I

- A) Planimetria relativa al mercato attuale del Comune di Introbio
- B) Planimetria relative alle fiere del Comune di Introbio
- C) Bando comunale per l'assegnazione in concessione di posteggi nei mercati

- D) Bando comunale per l'assegnazione delle aree pubbliche nelle fiere
- E) Schema di domanda per ottenere l'autorizzazione amministrativa per esercitare il commercio in forma itinerante

ALLEGATO C

UNIONE DEI COMUNI DEL CENTRO VALSASSINA E DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
INTROBIO

BANDO COMUNALE
Assegnazione aree in concessione nei mercati
(L.R. 21 marzo 2000, n. 15, articolo 15)

Il Responsabile del Servizio

- Vista la Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15;
- Visto l'articolo del Regolamento comunale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche;
- Vista la comunicazione in data n. con la quale è stato trasmesso l'elenco dei posteggi liberi e disponibili nel mercato

RENDE NOTO

1. Gli interessati all'assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati, potranno inoltrare domanda in bollo al Comune o al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni del Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale, secondo lo schema allegato "A". Con la stessa domanda dovrà essere richiesto il rilascio contestuale dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del D.lgs. 114/1998.

2. Il termine per la presentazione delle domande è di sessanta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lombardia.

3. Nella domanda, l'interessato deve dichiarare:

a) dati anagrafici e codice fiscale. Per le società: ragione sociale, sede legale, partita IVA;

b) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del D.lgs. 114/1998;

c) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato per il quale si presenta la domanda;

d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione (numero, superficie, settore);

e) il settore o i settori merceologici.

4. Nella formulazione della graduatoria il Comune si atterrà, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;

b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.;

c) anzianità di attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.;

d) ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.

Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio, fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante.

Per quelle consegnate direttamente al Comune o al SUAP, il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune o del S.U.A.P.

5. Le domande dovranno essere in competente bollo, indirizzate al Sindaco o al responsabile del S.U.A.P., ed inviate od a mezzo del servizio postale di Stato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure consegnate direttamente all'Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi o modi di trasmissione delle domande.

6. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli sarà effettuata sulla base dei criteri di cui al punto 4 del presente bando.

7. Il Comune provvederà a redigere la graduatoria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande ed a pubblicarla all'albo pretorio.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione alla graduatoria possono essere presentate al Comune istanze per la revisione della stessa.

Sulle istanze il Comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni. Le decisioni relative sono pubblicate all'albo pretorio.

L'autorizzazione d'esercizio e la concessione del relativo posteggio saranno rilasciate, in applicazione della graduatoria, entro trenta giorni dalla sua definitiva pubblicazione.

8. Elenco dei posteggi liberi all'interno dei mercati:

Mercato	Giorno	Numero identificativo del posteggio	Settore merceologico	Superficie mq	Riservato produttori agricoli	Note
Introbio	lunedì	8	non alimentare	32		
Introbio	lunedì	14	alimentare	32		

data ..

.....Il Responsabile del Servizio

UNIONE DEI COMUNI DEL CENTRO VALSASSINA E DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
INTROBIO

Allegato A del bando

Schema di domanda di concessione di posteggio e della relativa autorizzazione d'esercizio ⁽¹⁾.

Al Sindaco del Comune dio al Responsabile del S.U.A.P. dell'Unione dei >Comuni del Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale ⁽¹⁾

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ via _____ n. _____

**in caso di società aggiungere: non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante pro-tempore della società
con sede legale in _____ via _____ n. _____
domiciliato, per la carica ed ai fini della presente istanza, presso la sede della società rappresentata**

Codice fiscale/partita Iva _____
⁽²⁾ _____

CHIEDE

l'assegnazione, in concessione decennale, del posteggio n. _____ della superficie di mq _____ settore merceologico
⁽³⁾ _____ posto nel mercato denominato _____ che si svolge nel/i giorno/i di _____
o, in subordine, uno qualsiasi dei posteggi liberi e disponibili del settore _____ di cui al bando pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della
Regione Lombardia in data _____.

A tal fine dichiara:

- che le presenze maturate nel mercato nel quale è ubicato il posteggio richiesto in concessione sono complessivamente _____;
- di essere iscritto al registro imprese, già registro ditte, tenuto dalla C.C.I.A.A. dal _____;
- di essere iscritto al registro imprese, già registro ditte, per l'attività di commercio su aree pubbliche, dal _____;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 114/1998;
- di non possedere alcuna ⁽⁴⁾ autorizzazione e relativa concessione di posteggio nel mercato per il quale viene inoltrata la presente istanza;
- di volere esercitare il commercio dei generi appartenenti al settore merceologico ⁽⁵⁾ _____ con la seguente specializzazione;
- ⁽⁶⁾ _____.

Nel contempo CHIEDE il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del D.lgs. 114/1998, settore merceologico ⁽⁵⁾
_____ per esercitare l'attività nel posteggio richiesto.

data _____

firma

- (1) La domanda deve essere redatta in bollo.
- (2) Qualora il richiedente sia produttore agricolo e chieda un posteggio "riservato", aggiungere: in qualità di produttore agricolo.
- (3) In caso di produttore agricolo "riservato ai produttori agricoli".
- (4) Qualora sia già titolare di un posteggio precisare "di non possedere più di una autorizzazione e relativo posteggio".
- (5) Indicare se: alimentare, non alimentare o entrambi.
- (6) In caso di produttore agricolo precisare "di voler esercitare il commercio dei seguenti prodotti _____ ottenuti per coltura o allevamento nel proprio fondo".

ALLEGATO D

UNIONE DEI COMUNI DEL CENTRO VALSASSINA E DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE
SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
INTROBIO

BANDO COMUNALE

per l'assegnazione delle aree nella fiera (1) _____ del (2) _____

(Legge regionale n. 15 del 21 marzo 2000)

Il Responsabile del Servizio

- Vista la legge regionale n. 15 del 21 marzo 2000;
- Visto il regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche;
- Preso atto dello svolgimento in questo Comune nella/e giornata/e _____
nelle vie/piazze seguenti _____
della fiera denominata denominata (1) _____

RENDE NOTO

che ogni interessato alla assegnazione dei posteggi, può inoltrare domanda al Comune, formulata conformemente allo "schema" di cui all'allegato "A".

Nella domanda, in bollo competente, devono essere precisati:

- a) dati anagrafici e codice fiscale. Per le società, ragione sociale, sede legale e partita Iva;
- b) gli estremi della autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica posseduta: numero, data di rilascio, ente che l'ha rilasciata, settore merceologico. Se produttore agricolo, il possesso della relativa qualifica;
- c) le presenze maturate nella fiera;
- d) gli estremi di iscrizione al registro imprese: numero, data di iscrizione, C.C.I.A.A.
- e) il settore merceologico richiesto.

Le domande di concessione del posteggio devono essere inviate a mezzo di lettera raccomandata oppure presentate direttamente al Comune – Ufficio protocollo, almeno sessanta giorni prima dell'inizio di svolgimento della fiera.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi sarà affissa all'albo pretorio del Comune, almeno venti giorni prima allo svolgimento della fiera.

Alla fiera possono partecipare gli operatori in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 28 del D.lgs. 114/1998, i produttori agricoli, che concorrono per i posteggi loro riservati, in possesso della relativa qualifica.

Nell'assegnazione dei posteggi saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale si richiede l'assegnazione del posteggio;
- b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale si richiede l'assegnazione del posteggio;
- c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quali risulta dal registro imprese;
- d) ordine cronologico di spedizione o di consegna della istanza all'ufficio protocollo del Comune.

I titoli di priorità saranno valutati in relazione all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione.

Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione per la fiera, anche utilizzando diverse autorizzazioni di cui sia, eventualmente, titolare.

Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera.

data

.. Il Responsabile del Servizio.

1) denominazione della fiera

2) data di svolgimento

Allegato A del bando

Schema di domanda di concessione di posteggio.

Al Sindaco del Comune di o al responsabile del SUAP dell'Unione Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale C/o Comune di Introbio

Oggetto: **Domanda di concessione di posteggio nella fiera** ⁽¹⁾ _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ residente in _____ via _____ n. _____

in caso di società aggiungere:

non in proprio ma in qualità di legale rappresentante pro-tempore della società _____ con sede legale in
_____ domiciliato, per la carica ed ai fini della presente istanza presso la sede della società rappresentata

codice fiscale/partita Iva _____

⁽²⁾ _____

CHIEDE

l'assegnazione del posteggio n. _____ della superficie di mq _____ settore merceologico
_____ ⁽³⁾ nell'ambito della fiera denominata ⁽¹⁾ _____ in programma di svolgimento
in codesto Comune nei giorni seguenti _____

A tal fine DICHIARA:

– di essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa n. _____ del _____ settore merceologico
_____ di cui all'articolo 28, comma 1, lettera ⁽⁴⁾ _____ del D.lgs. 114/1998, per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche, rilasciata dal Comune di _____ in data _____ ;

– ⁽⁵⁾ _____

– di aver maturato le seguenti presenze nella fiera per la quale viene inoltrata la presente istanza:

a) presenze effettive n. _____

b) presenze virtuali ⁽⁶⁾ n. _____

– di essere iscritto al registro imprese, già registro ditte, per l'attività di commercio su aree pubbliche dal _____.

Iscrizione n. _____ presso C.C.I.A.A. di _____ .

data _____

firma _____

⁽¹⁾ Precisare la denominazione della fiera.

⁽²⁾ Qualora si chieda l'assegnazione di un posteggio riservato ai produttori agricoli aggiungere "in qualità di produttore agricolo".

⁽³⁾ Qualora si tratti di un posteggio riservato ai produttori agricoli aggiungere "riservato ai produttori agricoli".

⁽⁴⁾ Precisare se lettera a) oppure b).

⁽⁵⁾ Qualora la domanda sia presentata da produrre agricolo, precisare "di essere produttore agricolo per i terreni posti in _____ e di ricavare, dalla produzione, i seguenti prodotti, per coltura e allevamento _____".

⁽⁶⁾ Le presenze virtuali corrispondono agli inserimenti nella graduatoria della fiera anche se, agli stessi, non è seguita la effettiva partecipazione ed alle presenze ai sorteggi, documentate.

Schema di domanda per ottenere l'autorizzazione amministrativa per esercitare il commercio su area pubblica in forma itinerante

N.B. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

(¹) Al Sindaco del Comune di ___ al responsabile del SUAP dell' Unione Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale C/o Comune di Introbio

Oggetto: Richiesta di rilascio autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 28, c. 1, lettera b) D.lgs. 114/1998, e art. 6 L.R. n. 15/2000)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____ via _____ n. _____

in caso di società di persone aggiungere:

non in proprio ma in qualità di legale rappresentante pro-tempore della società _____ con sede legale in
_____ via _____ n. _____ domiciliato, per la carica ed ai fini della presente
istanza, presso la sede della società rappresentata

Codice fiscale/partita Iva _____

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del D.lgs. 114/1998 e all'art. 6 della L.R. n. 15/2000:

A tal fine dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del D.lgs. 114/1998;
- di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante;
- di voler esercitare il commercio dei prodotti appartenenti al settore merceologico (²) _____

data _____

firma _____

(¹) L'istanza deve essere redatta in bollo.

(²) Precisare se: alimentare, non alimentare o entrambi.